



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2024

**DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**Decreto del Ministero della Salute
del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2024.
Attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, del D.lgs. 30 maggio 2008, n.116 e del
D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.**

Sommario

1. PREMESSA	2
1.1. Informazioni generali	2
1.2. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione	3
2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023	4
2.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"	4
2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2023	6
2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)	6
2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore	7
3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2024	8
3.1. Raggruppamento di acque di balneazione	8
3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione	8
3.3. Programma di Monitoraggio	10
3.3.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010	12
4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE	13
4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione	14
4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010	14
4.1.2. Inquinamento di breve durata	16
4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino	17
4.2. Comunicazioni	17
4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare	18
4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08	19
5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	20
6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	21
7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI	22
8. ELENCO DEGLI ALLEGATI	24



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. PREMESSA

1.1. Informazioni generali

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e recepita dallo Stato Italiano con D.lgs. n. 116/08 e s.m.i., stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.lgs. 116/08 e nei Decreti del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, ai fini della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs 116/08, ha inizio in data 1 maggio e termina in data 30 settembre di ogni anno, ad eccezione delle due acque di balneazione del Comune di Villaputzu, presso la spiaggia di Murtas, per le quali la stagione ha inizio posticipato al 1 giugno, in conseguenza di quanto concordato in data 29.04.2016 tra tutti i soggetti istituzionali competenti e di quanto ratificato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 18.12.2017, a cui hanno fatto seguito gli atti integrativi sottoscritti nelle date del 11.02.2019 e del 09.02.2022 (quest'ultimo della durata triennale).

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, consultabile e scaricabile all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *“scarsa”*
- *“sufficiente”*
- *“buona”*
- *“eccellente”*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- *“insufficientemente campionata” o “non classificabile”.*

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche o STGRI), trasmessa al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ai diversi soggetti competenti (Sindaci, ARPAS, etc.).

Inoltre, la stessa è resa disponibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione all’indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

1.2. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

A seguito delle evoluzioni normative ed, in ultimo, in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.lgs. n. 116/08 e dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all’indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.lgs. 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti allo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/06, sia interni che di transizione e marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici), istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all’indirizzo <https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it>, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d’uso.

Le informazioni sulle acque di balneazione sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all’indirizzo <https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>, nell’apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che ne consente la visualizzazione con i relativi punti di campionamento, gli esiti analitici, etc.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive, vengono trasmessi dall’ARPAS ai Sistemi Informativi Regionali, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all’indirizzo <https://nsis.sanita.it>, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- o info.balneazione@regione.sardegna.it

2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2023

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;
- secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 116/08.

Per la stagione balneare 2023 il monitoraggio ha interessato 663 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre (ad eccezione di due acque relative alla spiaggia Murtas, nel Comune di Villaputzu, nelle quali sono distribuiti da maggio a settembre). Gli esiti della classificazione dei giudizi di qualità, elaborati sulla base dei dati di tale monitoraggio, contenuti nella Determinazione prot. n. 13110 rep. n. 198 del 07.12.2023, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Giudizio di qualità	n. di acque di balneazione
Eccellente	642
Buona	19
Sufficiente	1
Scarsa	1
Non classificabili	0
Totale	663

2.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"

a. Acque di balneazione classificate in stato di qualità "buona"

N	COMUNE	CODICE NAZIONALE	CODICE REGIONALE	DENOMINAZIONE
1	Aglientu	IT020104002014	B254SS	LOC.TA' CAPANNONI
2	Alghero	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
3	Arzachena	IT020104004013	B177SS	CANNIGIONE
4	Cabras	IT020095018001	B019OR	SU SICCU -BARACCHE
5	Cagliari	IT020092009009	B064CA	CALA MOSCA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

N	COMUNE	CODICE NAZIONALE	CODICE REGIONALE	DENOMINAZIONE
6	Capoterra	IT020092011002	B068CA	SU SPANTU II
7	Capoterra	IT020092011003	B069CA	TORRE DEGLI ULIVI
8	Castelsardo	IT020090023002	B028SS	BAIA OSTINA
9	Castelsardo	IT020090023007	B223SS	100 M SUD SCARICO 44
10	Castelsardo	IT020090023012	B292SS	LA MARINA
11	Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA
12	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	STAGNALI
13	Loiri Porto San Paolo	IT020104013004	B241SS	SOTTO VECCHIO SEMAFORO
14	Palau	IT020104020002	B051SS	PORTO RAFAEL
15	Porto Torres	IT020090058006	B286SS	250 M OVEST SCARICO 92
16	Quartu Sant'Elena	IT020092051014	B045CA	S'ORU E MARI
17	Siniscola	IT020091085001	B036NU	FOCE CANALE VIVARELLI -150 M A SUD
18	Siniscola	IT020091085005	B040NU	MARE LA TORRE
19	Sorso	IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO

b. Acque di balneazione classificate in stato di qualità **“sufficiente”**

La seguente acqua di balneazione ha ottenuto lo stato di qualità sufficiente:

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
Quartu Sant'Elena	IT020092051022	B173CA	725 M A SUD FOCE RIO FOXI

c. Acque di balneazione classificate in stato di qualità **“Scarsa”**

La seguente acqua di balneazione ha ottenuto il giudizio di qualità scarsa

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
GOLFO ARANCI	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA

Tale acqua di balneazione, avendo riportato nel 2023 lo stato di qualità scarsa, è stata sottoposta a specifiche misure di gestione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.lgs. n. 116/08, finalizzate alla rimozione delle cause che hanno determinato il decadimento della qualità delle acque ed al contempo alla tutela dei bagnanti.

Per tali motivi, il Sindaco del Comune di Golfo Aranci, ha avviato, sin dall'anno 2023, diverse attività ed in ultimo, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2024, ha precauzionalmente disposto il divieto temporaneo alla balneazione, secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 15 del D.lgs. n. 116/08).

d. Acque di balneazione **“non classificabili per insufficienza di campionamenti”**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Per la stagione 2023 non risulta alcuna acqua di balneazione non classificata per insufficienza di campionamenti.

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2023

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2023 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore dal momento della prima incidenza) per un totale di n. 25 eventi di superamento dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i. su un totale di n. 23 acque di balneazione di seguito riportate.

N.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
2	Alghero	IT020090003004	B006SS	PUNTA NEGRA
3	Alghero	IT020090003024	B242SS	EL TRÒ
4	Arbus	IT020106001003	B131CA	COSTA VERDE S'ARCUENTU
5	Arzachena	IT020104004003	B061SS	PITRIZZA
6	Arzachena	IT020104004019	B184SS	GOLFO PERO - MUNTIGGIU
7	Bosa ¹	IT020095079010	B105NU	200 M A NORD FOCE FIUME TEMO
8	Cabras	IT020095018014	B060OR	PORTU S'UEDDA
9	Calasetta	IT020107002004	B104CA	SPIAGGIA SOTTO TORRE
10	Cuglieri	IT020095019007	B066OR	SALAMEDU LOCALITÀ S. CATERINA
11	Golfo Aranci	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
12	Narbolia	IT020095031001	B042OR	IS ARENAS – FRA CAMPING EUROPA E ARIETE
13	Narbolia	IT020095031002	B062OR	CAMPING NURAPOLIS
14	Olbia	IT020104017004	B074SS	PITTULONGU
15	Palau	IT020104020004	B053SS	L'ORSO – CALA CASOTTO
16	San Teodoro	IT020104023002	B012NU	LE FARFALLE
17	San Teodoro	IT020104023004	B014NU	SPIAGGIA SALINA BAMBA
18	Sassari ¹	IT020090064005	B093SS	PORTO PALMAS
19	Sassari	IT020090064006	B094SS	LAMPIANU
20	Sinnai	IT020092080003	B192CA	SOLANAS II
21	Stintino	IT020090089003	B015SS	TONNARA SALINE - SUD
22	Stintino	IT020090089008	B099SS	L'ANCORA
23	Stintino	IT020090089015	B106SS	CUILE EZI MANNU

¹ L'acqua di balneazione ha presentato due separati eventi riconducibili ad inquinamento di breve durata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2023 si sono verificati superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, aventi una durata superiore alle 72 ore, nelle 6 acque di balneazione di seguito elencate.

N.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Aglientu	IT020104002012	B228SS	FOCE RIO VIGNOLA
2	Aglientu	IT020104002014	B254SS	LOCALITÀ LU CAPANNONI
3	Alghero	IT020090003021	B213SS	RISERVATO
4	Bosa	IT020095079010	B105NU	200 M A NORD FOCE FIUME TEMO
5	Golfo Aranci	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
6	Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2024

Il D.lgs. n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il 1° marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

A decorrere dalla stagione balneare 2015 le acque di balneazione di seguito elencate sono state oggetto di raggruppamento ed ai fini del monitoraggio e della classificazione si fa riferimento alle "acque di balneazione contigue monitorate".

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue monitorate
B129CA–Capo Pecora-IT020106001001	B164CA – Su Scivu - IT020106001009
B166CA–Su Pistoccu-IT020106001011	B203CA – Portu de Maga - IT020106001013
B131CA–Costa Verde S'Arcuentu-IT020106001003	B132CA–Costa Verde Spiaggia Centro-IT020106001004

3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2024, anche a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2023, sono state individuate 663 acque di balneazione corrispondenti a circa 1'410 km di costa, nonché i relativi tratti (Allegato 1) e punti di campionamento (Allegato 7).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle "acque adibite alla balneazione", delle "acque non controllate" e di quelle "non adibite alla balneazione" (come di seguito definite) è stata aggiornata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa lunga poco più di 2'200 km (escluse le isolette minori, aventi perimetro inferiore a 300 m, con le quali si arriverebbe a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

Acque adibite alla balneazione – circa 1'410 km

- **Allegato 1** - Elenco delle Acque di Balneazione;
- **Allegato 2** - Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;
 - *Allegato 2a* - acque di balneazione ordinate per Numind;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- *Allegato 2b* - acque di balneazione ordinate per Provincia/Comune.

Acque non controllate - circa 334 km

- **Allegato 3 - Acque non controllate:** tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette aventi perimetro maggiore o uguale a 300 m, etc.).

Acque non adibite alla balneazione - circa 455 km

- **Allegato 4:**
 - **Zona di riserva integrale:** zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – lunghezza 60,9 km;
 - **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni antropiche esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – lunghezza 40,9 km;
 - **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali, e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – lunghezza 182,1 km;
 - **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché potenzialmente interessabili, direttamente o indirettamente, da scarichi di impianti di trattamento di reflui – lunghezza 32,5 km;
 - **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati, e riconducibili alle tipologie “aree militari”, “zone industriali”, “aree pericolose per la presenza di frane”, etc. – lunghezza 164,4 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che tramite il Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L’elenco delle acque di balneazione di cui all’Allegato 1 contiene, tra l’altro, per ciascuna di esse, le coordinate di inizio e termine dell’acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore Allegato contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le singole porzioni ricadenti in ciascun Comune. Tale allegato è prodotto con due tabelle ordinate rispettivamente per codice Numind (*Allegato 2a*) e per Provincia/Comune (*Allegato 2b*).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

3.3. Programma di Monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.lgs. n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio e termine rispettivamente nelle date 1 maggio e 30 settembre, ad eccezione di due acque site nel Comune di Villaputzu, relative alla spiaggia Murtas, nelle quali ha inizio in data 1 giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato D.lgs. n. 116/08, è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare.

I campionamenti pre-stagionali rientrano a tutti gli effetti nell'algoritmo di classificazione e, secondo precise indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, tali campionamenti, devono essere effettuati in data compresa tra il 7 ed il 30 aprile. I campioni pre-stagionali, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010, potranno essere sostituiti da successivi campionamenti suppletivi, senza che per essi vengano applicate le limitazioni di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs n. 116/08 (il superamento può non essere di breve durata e la sostituzione non rientra nel conteggio del numero massimo di sostituzioni effettuabili, descritto al successivo *Cap. 4.1.1.2. Inquinamento di breve durata*). Per le finalità connesse all'apertura alla balneazione ed ai fini della classificazione di fine stagione verrà utilizzato, pertanto, il campione pre-stagionale prelevato più prossimo alla data di avvio della stagione balneare a prescindere dal fatto che questo sia routinario o suppletivo.

In attuazione di quanto riportato nel medesimo Allegato, il Programma di Monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). È altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del Programma di Monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il calendario dei prelievi per la stagione balneare 2024 (Allegato 5) è stato trasmesso dall'ARPAS al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., non potranno essere effettuati in data antecedente a quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.lgs. 116/08).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione**, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC

E-MAIL

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- avvisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS (arpas@pec.arpa.sardegna.it);
- avvisare tempestivamente l'Amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione al pubblico;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed al Comune interessato, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton - *Ostreopsis ovata* (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, etc.), ricevute le eventuali segnalazioni, sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018.

3.3.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010

Il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 introduce delle importanti modifiche al Decreto del 30 marzo 2010, le cui principali vengono di seguito sinteticamente richiamate:

- trasmissione al Ministero della Salute delle Ordinanze Sindacali di divieto e delle eventuali revoche da effettuarsi direttamente a carico dei Comuni, per via telematica, attraverso il Portale sopra citato;
I Comuni devono trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto e di eventuale revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dell'ARPAS, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della Direzione Generale della prevenzione sanitaria e della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute, da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.
- adozione dei criteri di monitoraggio indicati nelle linee guida per fioriture algali e cianobatteri, pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nei rapporti Istisan [14/19](#) e [14/20](#).
Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS garantisce un monitoraggio adeguato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, secondo quanto di seguito riportato:

- *Ostreopsis cf ovata*: "linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>;
- Cianobatteri: "linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>;
- Monitoraggio ambientale: protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web <https://www.isprambiente.gov.it/it>.

Le informazioni ed i documenti di cui sopra sono resi disponibili e consultabili all'indirizzo web <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/> alla voce "Normativa di riferimento e Cartellonistica" o direttamente al seguente link <https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39>.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, trasmettere tutte le informazioni anche alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed informare il Sindaco del Comune interessato sui risultati ottenuti.

4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE

I D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 definiscono i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione. In particolare il D.M. 30 marzo 2010 fissa, nell'Allegato A, i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali mentre il D.M. 19 aprile 2018, attraverso le linee guida più sopra citate (rapporti Istisan 14/19 e 14/20) individua le *Fasi del piano di sorveglianza e le azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e di cianobatteri*.

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.lgs. 116/2008 e dai decreti attuativi (D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti dei limiti nelle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni, anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, l'ARPAS dovrà effettuare dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio), al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

- I. Il Dipartimento dell'ARPAS, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito template predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, possibilmente tramite posta elettronica certificata, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Amministrazioni), alle strutture sanitarie territorialmente competenti, alla Regione ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6a "Modello comunicazione di fuori norma balneazione" o nell'Allegato 6b "Modello comunicazione Fuori Norma generico" (da utilizzare nei casi in cui non vi sia da emettere una ordinanza di divieto alla balneazione), avendo cura di indicare *"le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma"*. L'invio delle comunicazioni inerenti ai Fuori Norma ed ai relativi rientri entro i limiti dovrà avvenire a prescindere dal fatto che l'area interessata sia già sottoposta o meno a divieto di balneazione.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:
PEC



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

- II. Il Sindaco del Comune interessato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010 e del D.M. 19 aprile 2018, nel caso non risulti precedentemente chiusa alla balneazione con proprio provvedimento, deve emettere un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione per tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza ed informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 116/08. Tali Ordinanze dovranno essere trasmesse al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare.
- III. L'ARPAS esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010. Quindi valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica sempre l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute, secondo le modalità sopra riportate.

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- Il campionamento di verifica di cui sopra da esito favorevole. Il Sindaco, a seguito della comunicazione ricevuta dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura temporanea dell'acqua di balneazione. Tale Ordinanza dovrà essere trasmessa al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare;
- Il campionamento di verifica di cui sopra confermare l'esito sfavorevole. Il provvedimento di chiusura temporanea NON potrà essere revocato, se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

4.1.2. Inquinamento di breve durata

L'articolo 2 della Direttiva 2006/7/CE al punto 8) definisce l'inquinamento di breve durata come un inquinamento microbiologico che *“non influisce sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione”*.

Sulla base di precise indicazioni avute dal Ministero della Salute, è da considerare inquinamento di breve durata ogni superamento che rientri entro i limiti di norma entro il terzo giorno successivo alla data di rilevamento del fuori norma.

In tal caso, a seguito del campionamento che certifica l'inquinamento di breve durata, per le finalità di cui all'art. 6, comma 5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), **dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.lgs. n. 116/08, entro i 7 giorni successivi alla data del citato campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole.**

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.lgs. n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.lgs. n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione (di norma il quadriennio utilizzato per la classificazione) dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

Non rientrano nella casistica descritta dal presente paragrafo i campionamenti pre-stagionali.

Prima dell'inizio della stagione balneare, i Comuni con acque di balneazione aventi un divieto stagionale alla balneazione (di norma per effetto degli esiti della classificazione nell'anno precedente), potranno, ove interessati, inviare all'ARPAS ed all'ADIS una comunicazione avente ad oggetto la preliminare richiesta di campionamento suppletivo delle proprie acque interdette nei casi in cui, nell'arco della stagione balneare, dovessero presentare superamenti dei limiti di norma. A corredo della eventuale richiesta dovrà essere allegata apposita documentazione attestante le significative ripercussioni economiche negative connesse allo stato di qualità delle acque, nonché una descrizione delle misure di gestione messe in campo per la rimozione delle cause di inquinamento e/o per la tutela dei bagnanti. Ove ritenuto opportuno, sarà cura di ARPAS, sentita l'ADIS, provvedere ad eseguire il campionamento suppletivo entro le 72 ore (e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

precisamente entro e non oltre il terzo giorno dalla data del superamento) e l'ulteriore campionamento entro i successivi 7 giorni ai fini della sostituzione del campione routinario sfavorevole.

4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghè, fitoplancton o fitobentos marino

L'ARPAS, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 1 del D.M. 19 aprile 2018, sulla base dei profili delle acque di balneazione ed in tutti i casi in cui ritenga possa aversi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghè, fitoplancton o fitobentos marino, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute in accordo con quanto previsto dalle linee guida per l'*Ostreopsis cf ovata*², per i Cianobatteri³ e dai protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>, nel portale regionale alla balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/> alla voce "normativa di riferimento e cartellonistica" o direttamente al seguente link

<https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39>.

L'ARPAS dovrà, inoltre, garantire l'attuazione delle "Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e cianobatteri" di cui alle citate linee guida.

4.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predisporre e trasmettere i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso le seguenti modalità:

Ministero della Salute:

PORTALE ACQUE

- Sistema Informativo NSIS (<https://nsis.sanita.it>)

PEC

- dgprev@postacert.sanita.it

² "*Ostreopsis cf ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>.

³ "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

E-MAIL

- fulvio.ferrara@iss.it

Regione:
PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

▪ ARPAS:

- arpas@pec.arpa.sardegna.it

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate potenzialmente in grado di determinare un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.

4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare

Nei casi di divieto temporaneo, previa emanazione di relativa Ordinanza Sindacale all'intera acqua di balneazione, l'ARPAS valuta l'opportunità di proporre al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche una limitazione del divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione, attraverso una serie di campionamenti, nei giorni successivi alla manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

A seguito del parere positivo del STGRI, l'ARPAS dovrà comunicare al Sindaco interessato gli esiti degli approfondimenti e proporre la modifica dell'ordinanza già emessa al fine di limitare l'area interdetta al tratto effettivamente interessato dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve valutare se opportuno suddividere o raggruppare le acque di balneazione ed aggiornare i relativi profili, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.lgs. 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- l'ARPAS segnala la situazione anomala rilevata al Comune e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Analoga segnalazione dovrà essere effettuata dal Comune nei casi in cui dovesse rilevare situazioni anomale;
- il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva, anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione, sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- il Programma di Monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima; le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche;
- l'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

La Regione Autonoma della Sardegna predispone e aggiorna, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08, i **Profili delle acque di balneazione** e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e le misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai Sistemi Informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della richiamata Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/>) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 e mediante DPCM del 7 giugno 2023.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <https://www.sardegnaedoc.it/balneazione/login>, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, i cittadini, ecc., sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

Le eventuali proposte inerenti alla nuova istituzione, alla modifica e/o all'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere **comunicate entro il 30 novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, sentiti gli organi centrali e di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo aprile – settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalla Regione.

La Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>, sia attraverso il sito regionale dell'Ambiente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/> col link al canale tematico "Balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo <https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it>, le informazioni principali inerenti alle acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti alle informazioni e alle comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione (Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche) e l'ARPAS, e ciò anche in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.

A tal proposito è utile osservare che saranno disponibili, in tempo reale, le informazioni relative ad aggiornamenti normativi, eventuali superamenti dei limiti di norma rilevati dall'ARPAS, nonché le ordinanze di divieto alla balneazione emesse dai Sindaci dei Comuni interessati o altri provvedimenti prescrittivi, nella sezione "Monitoraggi" alla voce "Anno in corso" del sito regionale dedicato alla balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

8. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2a - Elenco Acque di Balneazione - Trattati Comunali – Ordinamento per Codice Numind
- Allegato 2b - Elenco Acque di Balneazione - Trattati Comunali – Ordinamento per Provincia/Comune
- Allegato 3 - Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 - Elenco delle Acque non adibite
- Allegato 5 - Calendario di monitoraggio
- Allegato 6a - Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 6b - Modello comunicazione fuori norma generico
- Allegato 7 - Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 – Modello cartellonistica con informazioni base

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

**Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Antonio Sanna

P.Signorile/Sett.Monit.Bil.Idr.
M.T.Pintus/Resp.Sett.Monit.Bil.Idr.
P.Botti/Dir.Serv.TGRI

